DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2011

del 1º luglio 2011

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2010 del 10 novembre 2010 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ([2]).

(3) La direttiva 2009/138/CE abroga, con effetto dal 1º novembre 2012, le direttive del Consiglio 64/225/CEE ([3]), 73/239/CEE ([4]), 73/240/CEE ([5]), 76/580/CEE ([6]), 78/473/CEE ([7]), 84/641/CEE ([8]), 87/344/CEE ([9]), 88/357/CEE ([10]) e 92/49/CEE ([11]) e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE ([12]), 2001/17//CE ([13]), 2002/83/CE ([14]) e 2005/68/CE ([15]), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 1º novembre 2012.

(4) Poiché la direttiva 2009/138/CE è una versione rifusa degli atti abrogati, occorre mantenere in parte gli attuali adattamenti SEE di questi ultimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è così modificato:

1) il titolo «*i) Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita*» del capitolo I (Assicurazioni) diventa «*i) Assicurazione non vita e vita*»;

2) il punto 1 (direttiva 64/225/CE del Consiglio) è rinumerato come punto 1a;

3) prima del nuovo punto 1a (direttiva 64/225/CEE del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«1. **32009 L 0138**: Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 8 viene aggiunto quanto segue:

"(5) in Islanda, Viðlagatrygging Íslands.";

b) gli articoli 57-63 non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti;

c) all'articolo 157, paragrafo 2, le parole "e del regolamento (CE) n. 593/2008" sono soppresse;

d) l'articolo 171 non si applica. Si applica la seguente disposizione:

ogni parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli 162-170 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel territorio delle parti contraenti;

([1]) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 77.
([2]) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
([3]) GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64.
([4]) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.
([5]) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.
([6]) GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.
([7]) GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.
([8]) GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.
([9]) GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.
([10]) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.
([11]) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.
([12]) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.
([13]) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.
([14]) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
([15]) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

e) ogniqualvolta l'Unione europea negozia con uno o più paesi terzi in base all'articolo 175, si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per le imprese di assicurazione e riassicurazione degli Stati EFTA;

f) per quanto riguarda il trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 177, si applicano le seguenti disposizioni:

al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e riassicurazione, le parti contraenti si scambiano informazioni come previsto all'articolo 177, paragrafo 1, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 177, paragrafo 2, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che devono essere convenute tra le parti contraenti;

g) il testo dell'articolo 178 è sostituito da quanto segue:

"1. Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato nel territorio di una parte contraente, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio delle parti contraenti. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione.

2. I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 27, sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di tale diverso paese.

3. La legge che disciplina il contratto viene scelta dalle parti in conformità delle seguenti disposizioni:

a) la scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto o soltanto a una sua parte;

b) le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale e non pregiudica i diritti dei terzi;

c) qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente;

d) qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in una o più parti contraenti, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di una parte contraente ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni del diritto SEE, se del caso, come applicate nella parte contraente del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

4. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono determinate in conformità delle seguenti disposizioni:

a) l'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione vengono stabilite in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente articolo se il contratto o la disposizione fossero validi.

Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge di cui al primo comma della presente lettera;

b) un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente articolo o della legge del paese in cui è concluso.

Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente articolo o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.

Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente articolo, della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del paese in cui l'autore dell'atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l'ha compiuto.

In deroga ai commi dal primo al terzo della presente lettera, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottoposto ai requisiti di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato, sempre che, secondo tale legge:

i) tali requisiti si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto; e

ii) a tali requisiti non sia permesso derogare convenzionalmente;

c) in un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante dalla legge di un altro paese soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata.

5. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma del paragrafo 3:

a) la legge di una parte contraente in cui è situato il rischio al momento della conclusione del contratto;

b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;

c) per l'assicurazione sulla vita, la legge della parte contraente di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza;

d) per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in una parte contraente diversa dalla parte contraente in cui è situato il rischio, la legge di tale parte contraente;

e) la legge di una delle parti contraenti interessate o la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale, se il contraente assicurato di un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente paragrafo esercita un'attività commerciale o industriale o una libera professione e il contratto di assicurazione copre due o più rischi che riguardano tali attività e sono situati in parti contraenti diverse.

Quando nei casi di cui alle lettere a), b) o e) del presente paragrafo, le parti contraenti in questione accordano una più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti in conformità del presente paragrafo, il contratto è disciplinato dalla legge della parte contraente in cui è situato il rischio al momento della conclusione del contratto.

6. Le seguenti regole addizionali si applicano ai contratti di assicurazione che coprono rischi per i quali una parte contraente impone un obbligo di assicurazione:

a) il contratto di assicurazione soddisfa l'obbligo di contrarre un'assicurazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dalla parte contraente che impone l'obbligo. Quando le disposizioni della legge della parte contraente in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge della parte contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime;

b) in deroga ai paragrafi 2 e 4, una parte contraente può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge della parte contraente che impone l'obbligo di assicurazione.

7. Ai fini del paragrafo 4, terzo comma, e del paragrafo 5, quando il contratto copre rischi situati in più di una parte contraente, il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad una sola parte contraente.

8. Ai fini del presente articolo, il paese in cui è situato il rischio è determinato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 13, e, nel caso dell'assicurazione sulla vita, il paese in cui è situato il rischio è il paese dell'impegno, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 14.";

h) nell'allegato III, lettera A, è aggiunto quanto segue:

"29) per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda: 'Hlutafélag';

30) per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: 'Aktiengesellschaft', 'Europäische Gesellschaft (SE)', 'Genossenschaft', 'Europäische Genossenschaft (SCE)';

31) per quanto riguarda il Regno di Norvegia: 'Aksjeselskaper', 'Gjensidige selskaper'.";

i) nell'allegato III, lettera B, è aggiunto quanto segue:

"29) per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda: 'Hlutafélag';

30) per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: 'Aktiengesellschaft', 'Europäische Gesellschaft (SE)', 'Genossenschaft', 'Europäische Genossenschaft (SCE)';

31) per quanto riguarda il Regno di Norvegia: 'Aksjeselskaper', 'Gjensidige selskaper'.";

j) nell'allegato III, lettera C, è aggiunto quanto segue:

"29) per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda: 'Hlutafélög';

30) per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: 'Aktiengesellschaft', 'Europäische Gesellschaft (SE)', 'Genossenschaft', 'Europäische Genossenschaft (SCE)';

31) per quanto riguarda il Regno di Norvegia: 'Aksjeselskaper', 'Allmennaksjeselskaper', 'Gjensidige selskaper'.";

4) al punto 31d (direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32009 L 0138**: Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).»;

5) il testo dei punti 1a (direttiva 64/225/CEE del Consiglio), 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 73/240/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 78/473/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 84/641/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 87/344/CEE del Consiglio), 7 (seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 7b (direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 12c (direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 13a (direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1º novembre 2012;

6) il testo del punto 11 (direttiva 11/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e il relativo titolo sono soppressi con effetto dal 1º novembre 2012;

7) i titoli «*iv) Vigilanza e conti*» e «*v) Altri problemi*» del capitolo I (Assicurazioni) sono rinumerati come titoli «*iii) Vigilanza e conti*» e «*iv) Altri problemi*» con effetto dal 1º novembre 2012.

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/138/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2011

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione unilaterale del Liechtenstein in merito alla decisione n. 78/2011 che integra nell'accordo la direttiva 2009/138/CE

«Nel 1996 il Principato del Liechtenstein ha concluso un accordo bilaterale con la Svizzera concernente l'assicurazione diretta. L'accordo intende disciplinare, su basi di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per consentire alle imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata nel territorio di una parte contraente di beneficiare della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, per quanto riguarda l'assicurazione diretta, nel territorio dell'altra parte contraente.»